

Regolamento per la DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	- Og	getto
Art.	1	- Οί	getti

- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Commissione Consultiva
- Art. 4 Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 5 Esercizio dell'attività
- Art. 6 Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 7 Autorizzazione per l'esercizio
- Art. 8- Autorizzazione e concessione posteggi mercatali
- Art. 9 Graduatoria a seguito di bando pubblico
- Art. 10 Cause di esclusione
- Art. 11 Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 12 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante
- Art. 13 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 15 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 16 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 Concessione del posteggio
- Art. 18 Produttori agricoli
- Art. 19 Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 20 Festività

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

- Art. 21 Definizione Rinvio
- Art. 22 Uso del posteggio
- Art. 23 Verifica della presenza
- Art. 24 Divieti ed obblighi
- Art. 25 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 26 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 27 Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 28 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 29 Oneri
- Art. 30 Mancato pagamento degli oneri
- Art. 31 Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 32 Decadenza dalla concessione del posteggio Debenza del canone concessorio
- Art. 33 Revoca della concessione del posteggio
- Art. 34 Posteggi temporaneamente liberi Spunta
- Art. 35 Effettuazione di mercati straordinari

Art. 36 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 37 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 38 Divieti
- Art. 39 Determinazione degli orari

Titolo IV - FIERE

- Art. 40 Oggetto del regolamento
- Art. 41 Tipologia ed aree destinate alla fiera
- Art. 42 Domande per l'ammissione in fiera
- Art. 43 Graduatoria e assegnazione dei posteggi
- Art. 44 Attribuzione dei posteggi non assegnati
- Art. 45 Orario
- Art. 46 Modalità di occupazione

Titolo V - POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 47 Posteggi fuori mercato
- Art. 48 Occupazioni temporanee

Titolo VI - NORME IGIENICO-SANITARIE E SANZIONI

- Art. 49 Norme igienico-sanitarie
- Art. 50 Sanzioni
- Art. 51 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Planimetria relativa al mercato di Piazza Linate
- B) Planimetria relativa al mercato Santa Valeria
- C) Planimetria area Fiera di Santa Valeria
- D) Elenco posteggi isolati

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e ss.mm., dal d.lgs. 59/2010 come modificato dal d.lgs 147/2012, dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
- 2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 3.

CAPO II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intende:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- e) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
 - f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

- g) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- h) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- i) per attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- I) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- n) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori concessionari di posteggio;
- o) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- *p) per scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - q) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- r) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- s) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 c.c., regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

v) per legge regionale: la legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 3 Commissione Consultiva

- 1. Ai sensi e per le funzioni di cui all'art. 19 l.r. 6/2010 è istituita la Commissione Consultiva Comunale per il commercio su aree pubbliche.
- 2. La Commissione è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dal Dirigente del Servizio Attività Produttive e Sportello Unico A.P.;
 - d) Da due rappresentanti delle associazioni delle imprese commerciali su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello provinciale e locale;
 - e) Da un rappresentante delle associazioni di consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello locale.
- 3. La Commissione dura in carica cinque anni; fino alla nomina della nuova Commissione rimane in carica la precedente.
- 4. La designazione dei membri effettivi e supplenti viene effettuata da ogni singola Associazione di categoria. Un supplente nominato da una determinata Associazione non può sostituire membri effettivi assenti designati da altre Associazioni di categoria. Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria o degli enti di cui al

comma 2 non provveda a designare i propri rappresentanti, si procede ugualmente alla nomina dei membri già designati, che non potranno comunque essere inferiori a quattro (compreso il Presidente), e all'insediamento della Commissione, che risulta validamente costituita a tutti gli effetti. È fatta salva la nomina con successivo provvedimento dei componenti designati tardivamente.

- 5. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno; su suo invito possono partecipare alle sedute altri esperti non componenti senza diritto di voto, nonché gli altri soggetti di cui ritenga necessaria la presenza.
- 6. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Qualora per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto procedere per mancanza del numero legale, il Comune potrà avocare a sé i relativi poteri e funzioni, deliberando su quanto all'ordine del giorno.
- 7. La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. In caso di assenza o impedimento dei membri di cui ai punti b) e c), gli stessi potranno segnalare un loro sostituto.
- 9. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta dal componente di nomina comunale più anziano d'età.
- 10. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero su iniziativa del Comune o dell'Associazione che li ha designati.
- 11. Le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto sono svolte da un

dipendente del Servizio Attività Produttive e Sportello Unico Attività Produttive individuato dal Dirigente responsabile.

- 12. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
- 13. L'ordine del giorno deve essere inviato esclusivamente per posta elettronica ai membri della Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna seduta.

Art. 4 Compiti della Commissione Consultiva

- 1. La Commissione consultiva Comunale esprime parere non vincolante in riferimento alle materie indicate dall'art. 19 comma 4 l.r. 6/2010 e ss.mm. e su ogni altra materia che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno sottoporle.
- 2. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 5 Esercizio dell'attività

- 1. Il commercio su aree pubbliche oggetto del presente regolamento può essere svolto con le seguenti modalità:
- su posteggi dati in concessione per un periodo compreso tra nove e dodici anni, stabilito dalla legge o dal comune con il presente regolamento o nei singoli atti istituivi dei posteggi;
- su qualsiasi area pubblica, come definita all'art. 2 lett. b), purché in forma itinerante.
- 2. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata a persona fisica, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 d.lgs 59/2010 e all'art. 20 l.r. 6/2010 e ss.mm..
- 3. L'attività commerciale per la vendita al dettaglio su aree pubbliche è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 4. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita dei prodotti alimentari sono dettati dalle particolari norme comunitarie, nazionali e regolamentari che tutelano le esigenze igienico sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali.
- 5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministravi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento o del venir meno ad attività iniziata anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 l.r. 6/2010.
- 6. Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore di tenere sempre a disposizione sul posto: l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di

svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo.

La carta d'esercizio deve essere esposta in originale sul luogo del posteggio per permettere agli Agenti di Polizia Locale, od altro personale addetto al controllo, di effettuare le verifiche di competenza.

- 7. L'operatore che esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dall'art.27, comma 5, della l.r. 6/2010, mentre se sprovvisto della carta d'esercizio e/o relativa attestazione annuale, è punito secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 7 della citata legge regionale.
- 8. Nel caso in cui, durante le operazioni di vendita, l'operatore addetto non esibisca o non sia in grado di esibire l'autorizzazione in originale, fornendo comunque prova di essere titolare di regolare autorizzazione commerciale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.27, comma 6, della l.r. 6/2010.
- 9. Resta comunque fermo l'obbligo di presentare all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notifica dell'addebito, i documenti non esibiti all'atto del controllo. In caso contrario scatteranno i relativi controlli d'ufficio e le relative contestazioni ove accertate irregolarità.
- 10. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento nella stazione ferroviaria è soggetta a nulla osta da parte del soggetto proprietario o gestore.

Art. 6 Condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 2. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio dell'attività.
- 4. Per l'esercizio dell'attività occorre essere in possesso dei requisiti di accesso indicati nelle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, in particolare da quanto indicato dall'art. 71 d.lgs 59/2010 e dall'art. 20 l.r. 6/2010.
- 5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Art. 7 Autorizzazione per l'esercizio

- 1. Per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche di cui al presente regolamento, è rilasciata, a richiesta dell'interessato, apposita autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di rinnovo automatico o bando di concorso pubblico ai sensi del successivo art. 8 nonchè in seguito a comunicazione di subingresso ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
- 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area purché in forma itinerante, è rilasciata dal Comune di Seregno nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività.
- 4. Le domande devono ritenersi accolte qualora nel termine di novanta giorni dal ricevimento non venga comunicato il provvedimento di diniego. Tuttavia, anche successivamente alla scadenza del termine suddetto, il titolare decade dall'autorizzazione nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
- 5. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

Art. 8 Autorizzazione e concessione posteggi mercatali

- 1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente a seguito di rinnovo ai sensi del successivo comma 2 o sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
- 2. Il rinnovo delle concessioni su posteggi già assegnati nei mercati avviene nel rispetto delle linee guida stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dall'art. 3.2.1 della DGR XI/4054 del 14 dicembre 2020. Come previsto dall'articolo 181 del DL 34/2020 e dalle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020, la concessione è rinnovata al soggetto titolare dell'azienda intestataria della stessa fino al 31 dicembre 2032.
- 3. Per il rilascio delle concessioni in posteggi esistenti nei mercati, ma vacanti, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'amministrazione comunale, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato all'albo pretorio comunale. Ai sensi dell'art. 3.2.2 della DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 per partecipare alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo autorizzatorio, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta;
- c) attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso.
- 4. La domanda deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - Codice Fiscale e Partita IVA;
 - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
 - autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. di tutti i soggetti di cui all'art. 85 d.lgs 159/2011 e del preposto, qualora presente;
 - indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
- 5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
 - copia del documento di identità di tutti i soggetti tenuti all'autocertificazione dei requisiti morali;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- 6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri di priorità stabiliti dall'art. 3.2.2 della DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020.
- 7. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui all'art. 3.2.3 della DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020 sopra citata.
- 8. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, esclusivamente secondo le modalità indicate nell'apposito bando.
- 9. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso.
- 10. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
- 11. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, la disciplina di dettaglio per le singole selezioni viene definita nel relativo bando.

Art. 9 Graduatoria a seguito di bando pubblico

1. La graduatoria per ogni singolo posteggio è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

- 2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
- 3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
- 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
- 5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dall'articolo 23, comma 11 bis della I.r. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

Art. 10 Cause di esclusione

- 1. Le cause di esclusione dalla partecipazione alle selezioni per l'assegnazione dei posteggi vengono definite dal relativo bando di assegnazione, fatte salve quelle espressamente definite dal presente regolamento, dalla legge regionale e relativi provvedimenti attuativi.
- 2. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti in materia di pagamento degli oneri dovuti al Comune potrà essere valutata come causa di esclusione dalla partecipazione al bando di assegnazione dei posteggi.
- 3. In ogni caso, gli operatori che risultino assegnatari di posteggio ai sensi del precedente art. 9 o ai quali venga rinnovata la concessione ai sensi dell'art. 8 comma 2, sono comunque esclusi dalla partecipazione ai mercati fino a che non risultino in regola con i pagamenti degli oneri dovuti al Comune in conseguenza dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (Canone patrimoniale di concessione, somme dovute a seguito di irrogazione di sanzioni pecuniarie ecc).

Art. 11 Pubblicizzazione dei posteggi liberi

- 1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione di 12 anni della relativa area di posteggio, il Comune pubblica all'albo pretorio tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
- 2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi e del relativo bando; la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando, non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante

- 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della I.r. n. 6/2010, è rilasciata dal Comune di Seregno nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività.
- 2. Nell'istanza, trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica indicata sul sito comunale e in bollo, il richiedente dichiara:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) nel caso di società o cooperativa, la ragione sociale, partita IVA e sede legale della stessa;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della l.r. n. 6/2010;
- d) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
- f) domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al procedimento.
- 3. All'istanza l'interessato allega:
- a) copia del documento d'identità in corso di validità;
- b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
- c) schede ed allegati previsti in caso di commercio di generi del settore alimentare e/o attività di somministrazione.
- 4. In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla l.r. n. 6/2010 e dal presente regolamento, il Comune con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.
- 5. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo il periodo di sospensione di cui al comma precedente.
- 6. In caso di cambiamento dei dati presenti nell'autorizzazione di cui al comma 1, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune di Seregno, che provvederà al suo aggiornamento senza rilasciare un nuovo titolo.

Art. 13 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
- 2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
- 3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo,

comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo in corso fino alla scadenza originaria della concessione.

- 4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
- 5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
- 6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività e/o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile in caso di malattia o gravidanza. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota a mezzo posta elettronica certificata.
- 7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
- 9. E' in ogni caso vietato il subingresso in posteggi tra operatori autorizzati per settori merceologici diversi (alimentare con non alimentare e viceversa).

Art. 14 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

- 1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
- 2. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
- 3. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver regolarizzato le eventuali pendenze tributarie del suo dante causa.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Art. 15 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) omesso adeguamento, nei termini prescritti dal presente regolamento o da ordinanze dell'autorità competente, delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari delle strutture e dei mezzi di vendita;
 - e) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente precedenti o successive, da parte del titolare del posteggio o di un suo collaboratore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto nei confronti della clientela e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento di atti violenti e riprovevoli, fatta salva la disciplina sanzionatoria per i singoli casi prevista dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 16 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n. 17 assenze per ciascun mercato a cadenza settimanale) salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 l.r. 6/2010 ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4 l.r. 6/2010;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;

- e) nel caso di rinuncia o di decadenza, per qualsiasi motivo, dalla concessione del posteggio;
- f) nel caso in cui i requisiti dichiarati in fase di partecipazione al bando di concessione non vengano mantenuti per tutta la durata della concessione o comunque per il periodo indicato dal bando.
- 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 17 Concessione del posteggio

- 1. L'uso dei posteggi è consentito previo rilascio di apposita concessione della durata di dodici anni.
- 2. Per le altre forme di utilizzazione a carattere temporaneo od occasionale l'uso del posteggio è possibile a seguito di rilascio da parte della Polizia Locale di concessione temporanea per l'utilizzo del suolo pubblico della durata richiesta.
- 3. Qualora venga deciso di non procedere, alle scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 legge 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
- 4. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l'operatore commerciale impresa individuale o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore (alimentare e non alimentare) nei mercati fino a 100 posteggi complessivi, tre posteggi per settore merceologico nei mercati superiori a 100 posteggi complessivi.

Art. 18 Produttori agricoli

- 1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione all'esercizio è sostituita dalla segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19 l. 241/90 e ss.mm. e di cui all'art. 4 d.lqs 228/2001.
- 2. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi di carta d'esercizio e dell'attestazione annnuale.
- 3. In ogni caso, per la disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo nº 228/2001.

Art. 19 Indirizzi generali in materia di orari

- 1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree

- pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;
- b) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità delle aree dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienicosanitario od altri di pubblico interesse.
- 2. Nelle schede di ciascun mercato sono fissate le fasce orarie di attività, gli orari di esercizio, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
- 3. Con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del TUEL possono essere disposte modifiche agli orari indicati per ciascun mercato, per esigenze stagionali e comunque per periodi limitati di tempo, anche su richiesta motivata di almeno il 60% degli operatori.

Art. 20 Festività

1. In considerazione dell'uso promiscuo delle aree sede di mercato, al fine di evitare gravi disagi ai fruitori delle stesse durante la settimana, qualora il mercato ricada in giorno festivo, verrà regolarmente effettuato, fatta eccezione per i giorni di Ferragosto, Natale e Capodanno in occasione dei quali il mercato viene anticipato al giorno feriale precedente ove le condizioni della circolazione lo consentano e vi sia la richiesta di almeno il 60% dei titolari di posteggio.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 21 Definizione – Rinvio

- 1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
- 2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche adottate dalla regione ai sensi dell'art. 17 comma 2 l.r. 6/2010.
- 3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi;
 - d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

Art. 22 Uso del posteggio

- 1. Il posteggio è dato in uso in attuazione delle leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, nonché in attuazione di quanto espressamente stabilito dagli appositi atti istitutivi delle varie iniziative commerciali disciplinate dal presente regolamento.
- 2. La concessione o l'autorizzazione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
- 3. La concessione per l'occupazione del posteggio è personale e non cedibile. Non è quindi ammesso, in alcun modo, che il concessionario di posteggio o l'autorizzato all'occupazione temporanea ceda a terzi, in tutto o in parte, il posteggio che gli è stato assegnato. La cessione del posteggio è possibile solo unitamente al ramo d'azienda con la quale viene esercitata l'attività nel posteggio in questione.
- 4. L'operatore utilizza il posteggio per la vendita dei prodotti oggetto della sua attività, ai quali è vincolato.
- 5. Nel caso in cui un'impresa individuale o società acquisisca due posteggi contigui, può utilizzarli come banco unico a meno che non sia previsto un transito per i pedoni o veicoli e nel rispetto delle tipologie merceologiche dei posteggi; la superficie complessiva occupata non può superare la somma delle superfici in concessione dei due posteggi.

Entrambi i posteggi rimangono ad ogni altro effetto comunque separati e con il rispettivo numero di identificazione ed in caso di assenza del titolare, devono essere assegnati per la spunta separatamente.

Art. 23 Verifica della presenza

- 1. L'assenza dai posteggi dati in concessione a carattere permanente deve essere giustificata entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verifica. In caso di mancata giustificazione o di giustificazione oltre il termine stabilito, le assenze sono computate per la revoca del posteggio.
- 2. La giustificazione delle assenze va effettuata esclusivamente con la trasmissione di idonea certificazione mediante consegna diretta al Servizio Attività Produttive o a mezzo PEC.
- 3. Si considera assente anche l'operatore che, salvo espressa autorizzazione della Polizia Locale per cause di forza maggiore imprevedibile, abbandoni il posteggio prima della fine dell'orario di vendita del mercato.
- 4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
- 5. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, la mancata presenza non viene rilevata.

Art. 24 Divieti ed Obblighi

1. È vietato agli operatori su aree pubbliche:

- a) disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita nell'ambito del mercato o della fiera, fatta eccezione per i posteggi espressamente attribuiti ai battitori;
- b) qualora sia stata prevista una specializzazione merceologica del posteggio, esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa;
- c) accendere fuochi nell'area avuta in concessione e nelle sue immediate vicinanze;
- d) utilizzare gli eventuali spazi a verde adiacenti i posteggi per la sosta dei mezzi o per il deposito, anche temporaneo della merce o dell'attrezzatura di vendita; è fatto altresì divieto di utilizzare alberi o arbusti per l'ancoraggio di tendoni o quant'altro;
- e) danneggiare la pavimentazione delle aree di mercato con l'utilizzo di stabilizzatori degli automezzi senza frapporre tavole di ripartizione del carico;
- f) abbandonare il posteggio avuto in concessione prima dell'orario di termine del mercato, salvo i casi di comprovata necessità e previo consenso del personale del Comando di Polizia Locale in servizio presso il mercato;
- g) occupare l'area esterna al perimetro del posteggio, anche con la merce appesa alle tende; la merce deve essere esposta esclusivamente all'interno dell'area concessa;
- h) durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore, compresi quelli dei fornitori e degli stessi operatori, fatto salvo il caso di cui alla lettera f); è ammessa la circolazione a mano delle biciclette qualora, nelle adiacenze del mercato, non vi sia un'area appositamente attrezzata per il ricovero, anche non custodito, dei suddetti mezzi;
- i) accumulare bombole a combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l'autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, il loro posizionamento sul confine con altri posteggi e/o adiacenti a percorsi pedonali occasionali o permanenti;
- j) nell'area mercato è vietato il volantinaggio, da chiunque effettuato, con esclusione di eventuali iniziative dell'Amministrazione Comunale;
- k) parcheggiare l'automezzo al di fuori del posteggio assegnato in concessione, ad eccezione dei mezzi scarrabili.

2. Gli operatori su aree pubbliche hanno l'obbligo:

- a) di occupare il posteggio assegnato entro l'orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative commerciali su aree pubbliche;
- b) di occupare il posteggio assegnato con banco operativo fino alla fine dell'orario di vendita stabilito per il mercato;
- c) di rispettare l'orario entro il quale lasciare libero il posteggio da qualsiasi occupazione;
- d) di lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo e di attenersi a quanto prescritto dal vigente regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate;
- e) di parcheggiare correttamente l'automezzo esclusivamente nel posteggio assegnato in concessione.

Art. 25

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

- 1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione del bando relativo ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di posteggio in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito; a tal fine il Comune pubblica un avviso per la miglioria del posteggio.
- 2. Se la domanda è unica, la stessa potrà essere accolta, previa verifica del rispetto dei settori merceologici del mercato e della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
- 3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di concessione di posteggio nel mercato, comprensiva di quella del dante causa e risultante dagli atti del servizio Attività Produttive;
 - b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore e pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- 5. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura:
 - 1) la mancata sottoscrizione della domanda (con firma olografa ovvero digitale);
 - 2) la mancata allegazione del documento di identità valido e leggibile;
 - 3) istanza pervenuta oltre il termine indicato nell'avviso di miglioria;
 - 4) avere pendenze con il Comune di Seregno in ordine ai pagamenti relativi al canone patrimoniale di concessione o pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive, connesse con l'esercizio dell'attività.

Art. 26 Scambio reciproco di posteggio

- 1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
- 2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
- 3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
- 4. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Dirigente responsabile del Servizio Attività Produttive. La durata

delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, si tiene conto della suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 27 Attività con il sistema del "battitore"

- 1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con la competente associazione.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".
- 3. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ai sensi del presente regolamento.
- 4. I posteggi concessi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato ad operatori su area pubblica, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 28 Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1. Fatti salvi i posteggi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
- 2. Nella domanda di partecipazione al mercato, l'interessato deve attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
- 3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio; nel caso di domande superiori alle disponibilità, i posteggi sono assegnati secondo gli stessi criteri e con le modalità di cui al successivo art. 34 "posteggi temporaneamente liberi–spunta".
- 4. I posteggi riservati ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
- 5. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia (alimentare o non alimentare) di prodotti venduti dal produttore agricolo/florovivaista, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 29 Oneri

- 1. Sono a carico del titolare esercente l'attività commerciale di cui al presente regolamento tutti gli oneri derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia.
- 2. Gli oneri sono dovuti dall'operatore titolare dell'atto di concessione e della relativa autorizzazione indipendentemente dal fatto che abbia o meno esercitato l'attività.
- 3. Nessun rimborso è dovuto all'operatore che per qualsiasi causa ometta di esercitare.

Art.30 Mancato pagamento degli oneri

- 1. Qualora sia accertato che un operatore, senza giustificato motivo, ha omesso di pagare parzialmente o totalmente uno qualsiasi degli oneri di cui al precedente art. 29, la Polizia Locale provvede ad applicare la misura della sospensione del posteggio fino a regolare pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali, entro il termine indicato nel provvedimento di sospensione.
- 2. Se il pagamento non avviene entro il termine concesso ai sensi del comma 1, l'operatore decade dalla concessione del posteggio ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati, ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coattiva degli oneri dovuti.
- 3. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all'operatore al quale viene applicato il provvedimento di sospensione o di revoca del posteggio.
- 4. La decadenza del posteggio è dichiarata d'ufficio con apposito atto; sino alla definizione dell'intero debito, l'operatore nei cui confronti sia aperto il procedimento di cui al comma 1 non può essere ammesso a partecipare ad altri mercati o manifestazioni temporanee.

Art. 31 Decadenza dalla concessione del posteggio

- 1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio; l'operatore decade altresì dalla concessione del posteggio nel caso in cui non mantenga i requisiti dichiarati in fase di partecipazione al bando di concessione per tutta la durata della stessa.
- 2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
- 3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica

e deve essere immediatamente comunicata all'interessato, a mezzo PEC.

4. Oltre ai motivi che comportano la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, si decade dal posteggio nel caso di mancato pagamento del canone patrimoniale concessorio di occupazione ai sensi dell'art. 29 e 30.

Art. 32 Decadenza dalla concessione del posteggio- Debenza del canone concessorio

- 1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.
- 2. In caso di decadenza dalla concessione di posteggio, per le pendenze relative al canone concessorio si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati.

Art. 33 Revoca della concessione del posteggio

- 1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- 2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- 3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
- 4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del Settore competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 34 Posteggi temporaneamente liberi – Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di

presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

- 2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato della Polizia Locale a partire dalle ore 8.00. All'assegnazione possono partecipare solo gli operatori che siano stati inseriti nella graduatoria di spunta dal competente servizio di Polizia Annonaria presso il Comando di Polizia Locale; a tal fine devono presentare apposita domanda allegando copia dell'autorizzazione in base alla quale intendono esercitare e copia della carta di esercizio. L'inserimento in graduatoria avviene in base alla data di protocollo della domanda. Sono fatti salvi i diritti acquisiti degli operatori già inseriti in graduatoria.
- 3. L'assegnazione viene effettuata sulla base delle graduatorie di spunta distinte per settore merceologico, redatte a cura della Polizia Locale semestralmente e trasmesse al Settore Attività Produttive.
- 4. La graduatoria è formulata in base alle presenze; a parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- 5. Agli operatori cui non viene assegnato il posteggio per carenza di posteggi disponibili, viene conteggiata una presenza virtuale solo se muniti di merce ed attrezzatura di vendita.
- 6. La partecipazione alla spunta è consentita unicamente al titolare o legale rappresentante della società, ovvero a familiare collaboratore o dipendente in possesso di delega scritta ed originale dell'autorizzazione.
- 7. Le operazioni di spunta vengono effettuate all'esterno del mercato, in area indicata dal personale incaricato della Polizia Locale.
- 8. Non si procede all'annotazione della presenza di spunta:
- quando l'operatore rifiuti il posteggio assegnato, fatti salvi i casi di giustificato motivo;
- l'operatore non sia in grado di esibire l'originale dell'autorizzazione.
- 9. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari di cui all'art. 35 non si procede all'annotazione della presenza di spunta.
- 10. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che per qualsiasi motivo non si presentano alla spunta per più di quattro mesi nell'arco dell'anno, fatto salvo il caso di malattia o gravidanza, sono depennati dalla graduatoria delle presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
- 11. Prima dell'assegnazione è fatto assoluto divieto agli operatori aspiranti all'assegnazione temporanea di occupare i posteggi temporaneamente liberi mediante il posizionamento di mezzi o qualsiasi attrezzatura di vendita, fatto salvo diverse indicazioni della polizia locale.
- 12. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 35 Effettuazione di mercati straordinari

- 1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
- 2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di quattro.
- 3. La proposta può essere presentata per iscritto da almeno due rappresentanti degli operatori che garantiscono l'adesione di almeno il sessanta per cento dei titolari di posteggio.
- 4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria del mercato.
- 5. La Giunta Comunale decide entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro 45 giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.
- 6. La comunicazione della effettuazione di una edizione straordinaria del mercato deve essere inviata ai rappresentanti degli operatori almeno quindici giorni prima della data prevista.
- 7. Entro il mese di dicembre di ogni anno, i rappresentanti degli operatori possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 36 Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, il numero dei posteggi e relativi settori merceologici, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

SCHEDA N. 1:

- a) Denominazione del mercato: "Mercato di Piazza Linate" Mercato a valenza storica
- b) ubicazione: P.zza Linate 8 ottobre 2001 per non dimenticare;
- c) giorno e orario di vendita: sabato 07.30/16.00;
- d) totale posteggi: n. 151, di cui:
- n. 29 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
- n. 119 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- n.2 riservati ai produttori agricoli/florovivaisti;
- n.1 riservati agli operatori che esercitano con il sistema del battitore.
- e) La collocazione e le dimensioni dei singoli posteggi sono individuati nella planimetria

- allegata (Allegato A).
- f) Per motivi igienico sanitari sulla fila di banchi contraddistinti dai numeri compresi tra Y01 e Y10 è vietato l'insediamento di banchi per la vendita di prodotti ittici e lo svolgimento di attività moleste per il vicinato.
- g) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 6.00 e fino alle ore 7.30.
- h) Lo sgombero dell'area mercatale può cominciare solo a partire dalle ore 16.00 e deve concludersi entro le ore 17.00; le aree devono essere lasciate libere e pulite.
- i) Con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del TUEL possono essere disposte modifiche agli orari indicati per ciascun mercato, per esigenze stagionali e comunque per periodi limitati di tempo, anche su richiesta motivata di almeno il 60% degli operatori.
- j) I banchi devono restare operativi fino al termine dell'orario di vendita indicato al punto c).

SCHEDA N. 2:

- a) Denominazione del mercato: "Mercato di Santa Valeria"
- b) Ubicazione: Viale Piave
- c) Giorno e orario di vendita: mercoledì ore 7.30/13.00.
- d) Totale posteggi: n 26, di cui:
 - a. n. 10 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - b. n. 16 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare.
- e) La collocazione e le dimensioni dei singoli posteggi sono individuati nella planimetria allegata (Allegato B).
- f) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 6.00 e fino alle ore 7.30.
- g) Lo sgombero dell'area mercatale può cominciare solo a partire dalle ore 13.00 e deve concludersi entro le ore 13.30; le aree devono essere lasciate libere e pulite.
- h) Per motivi igienico sanitari la vendita di prodotti ittici è limitata al posteggio n. 7.
- Con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del TUEL possono essere disposte modifiche agli orari indicati per ciascun mercato, per esigenze stagionali e comunque per periodi limitati di tempo, anche su richiesta motivata di almeno il 60% degli operatori.
- j) I banchi devono restare operativi fino al termine dell'orario di vendita indicato al punto c).

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 37 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce

esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

- 3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.
- 4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 metri, misurato dal centro del mercato o fiera.
- 5. All'operatore in forma itinerante è consentito sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra loro almeno 250 metri.
- 6. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Divieti

- 1. Considerato l'assetto urbanistico del Comune di Seregno, tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta ed il traffico nel territorio comunale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato per motivi viabilistici nell'area compresa tra le Vie Stoppani, Parini, Circonvallazione, G. Galilei, Stefano da Seregno, Piazza Roma, Magenta, C. Colombo, S. Vitale.
- 2. L'esercizio del commercio ambulante è altresì vietato in tutti gli spazi verdi ad uso pubblico come individuati dal regolamento comunale vigente in materia.

Art. 39 Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fissato dal Sindaco con propria ordinanza, tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010.

TITOLO IV FIERE

Art. 40 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina esclusivamente lo svolgimento delle fiere disciplinate dalla l.r. 6/2010 e riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 2. Le manifestazioni fieristiche diverse sono regolate in base all'art. 121 della legge regionale 6/2010.

Art. 41 Tipologia ed aree destinate alla fiera

- 1. Nel mese di Aprile, e precisamente l'ultima domenica del mese ed il lunedì successivo, si svolge la Fiera annuale denominata "FIERA di SANTA VALERIA".
- 2. Alla fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche, muniti delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi del D.lgs. 114/98 e della l.r. 6/2010; alla fiera sono ammessi tutti i settori merceologici.
- 3. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non viene attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.
- 4. Ai sensi dell'art. 23, comma 11 l.r. 6/2010, nella Fiera di Santa Valeria avente durata di due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione.
- 5. Il numero di posteggi previsti e da assegnare è di 178 lungo le Vie Cadore, Cairoli, D'Aquino, De Bernardi, Milite Ignoto, Rismondo, Sagrato, S. Anna, S. Valeria, Santuario, Sauro, Toti (Allegato C); eventualmente la Giunta Comunale può con apposito provvedimento, disporne e determinarne di diverse.
- 6. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla spostamento di parte dei banchi per motivi viabilistici, igienico-sanitari o di ordine pubblico, si procederà allo spostamento degli stessi indipendentemente dall'anzianità di partecipazione alla fiera degli assegnatari e la riassegnazione avverrà esclusivamente in base alla dimensione dei banchi.
- 7. Tra un posteggio e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt.

Art. 42 Domande per l'ammissione in fiera

1. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate con le modalità indicate sul sito comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera; il termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera.

Art. 43 Graduatorie e assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi per ogni edizione della fiera avviene sulla base della graduatoria

predisposta in conformità alla normativa regionale vigente ed osservando i criteri ed i punteggi stabiliti dall'art. 3.2.2 della DGR n. XI/4054 del 14 dicembre 2020.

- 2. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione (art. 3.2.2. lett. a2) della DGR XI/4054), viene assegnato all'operatore che ha maturato il maggior numero di presenze nelle ultime 3 edizioni della fiera.
- 3. In caso di parità di punteggio totale raggiunto da più operatori, al punteggio di ogni operatore dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale; considerato che la concessione è assegnata ad ogni edizione della fiera, il criterio è considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per singolo posteggio.
- 4. A parità di punteggio varrà l'ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 5. Le graduatorie della Fiera sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio della Fiera.
- 6. Ai sensi dell'art. 23, comma 11 l.r. 6/2010, nella Fiera di Santa Valeria avente durata di due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione; la presenza effettiva si matura solo se l'operatore risulta presente per l'intera manifestazione. In caso di assenza in una delle due giornate, a prescindere da qualsiasi giustificazione, non viene attribuita la presenza effettiva.
- 7. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi al comune entro 30 giorni dallo svolgimento della fiera. Sono considerate giustificato motivo la malattia, l'infortunio e la gravidanza.

Art. 44 Attribuzione dei posteggi non assegnati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, vengono assegnati dal personale della Polizia Locale di servizio nell'area di svolgimento della Fiera nel rispetto dell'ordine della graduatoria di spunta attestata dalla comunicazione del Comune di attribuzione del numero di precedenza, il primo giorno della Fiera dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

Art. 45 Orario

1. L'orario di apertura della fiera è fissato dalle ore 7.00 e l'orario di chiusura alle ore 21.00.

Art. 46 Modalità dell'occupazione

- 1. L'ingresso nell'area fiera, esclusivamente da piazzale Santuario, fatte salve indicazioni diverse degli Agenti di Polizia Locale presenti sul posto, viene consentito fino alle ore 7.30.
- 2. L'installazione dei banchi deve avvenire esclusivamente a partire dalle ore 7.30.
- 3. Le occupazioni di suolo pubblico non possono eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. devono ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

4. All'assegnatario del posteggio è fatto assoluto divieto di spostarsi ad altro posteggio.

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 47 Posteggi fuori mercato

- 1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, la durata della concessione, le loro dimensioni, la specializzazione merceologica, gli orari di attività sono quelli che risultano dall'Allegato D) del presente Regolamento.
- 2. I posteggi fuori mercato vengono individuati per le specifiche specializzazioni merceologiche, che restano immutate anche in caso di cessione d'azienda.
- 3. Per i posteggi fuori mercato occasionalmente liberi non si applica la procedura di spunta prevista dal presente Regolamento.
- 4. Per l'assegnazione dei posteggi isolati in concessione indicati al comma 1 si procede con bando pubblico, al quale sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui alla l.r. 6/2010 ed al D.lgs 59/2010.
- 5. Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano i criteri, le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, nonché di rilascio dei relativi titoli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Resta salva, ai sensi dell'art. 23 comma 9 l.r. 6/2010, la possibilità di prevedere nel bando di assegnazione ulteriori o diversi criteri in ragione della specificità dei singoli posteggi.
- 6. I requisiti dichiarati in fase di partecipazione al bando di concessione, dovranno essere mantenuti dall'operatore assegnatario per tutta la durata della concessione, pena la decadenza della stessa e la revoca della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 31 del presente regolamento comunale.
- 7. In caso di cessazione di attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura ed al perfetto reintegro dell'area entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Qualora l'interessato non provveda a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.
- 8. Si applicano, per quanto compatibili, tutte le norme di cui al presente regolamento ed alla legge regionale, sia per quanto riguarda gli obblighi dei concessionari sia per quanto riguarda le ipotesi di decadenza dal posteggio e di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 15-16- 29-30-31-33 del presente regolamento.

Art. 48 Occupazioni temporanee

1. In occasione delle tradizionali feste rionali nonché delle maggiori festività annuali può essere concessa l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di banchi di vendita nel

numero massimo di seguito indicato:

1. Festa di S. Valeria (28 Aprile) Banchi 3

2. Festa Don Orione Banchi 3

3. Festa del Volontariato Banchi 8

4. Madonna della Campagna Banchi 8

5. Festa del Lazzaretto Banchi 3

6. Mercatino di Natale Banchi 2

2. In caso di richieste eccedenti il numero consentito si seguiranno i criteri di graduatoria stabiliti per le fiere; con apposito provvedimento la Giunta Comunale può comunque ampliare il numero dei banchi autorizzabili.

TITOLO VI NORME IGIENICO-SANITARIE e SANZIONI

Art. 49 Norme igienico-sanitarie

- 1. Lo svolgimento delle attività di vendita disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate e devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 e ss.mm..
- 2. Al fine di evitare molestia ai residenti del Condominio prospiciente l'area mercato di Piazza Linate, sulla fila di banchi contraddistinti dai numeri compresi tra Y01 e Y10, fatte salvo le attività già esistenti, è vietato l'esercizio di qualsiasi operazione che possa generare molestia al vicinato; in ogni caso è fatto divieto di insediare nuovi banchi di vendita di prodotti ittici. Negli eventuali atti di cessione o di affitto d'azienda relativi ai posteggi in oggetto dovrà essere espressamente menzionato il citato divieto ed il cessionario dovrà esserne preventivamente informato.
- 3. Con riferimento ai mercati di cui all'art. 36, negli eventuali atti di cessione o di affitto d'azienda relativi ai posteggi per i quali sono stabiliti divieti alla vendita di prodotti ittici, tali divieti dovranno essere espressamente menzionati ed il cessionario dovrà esserne preventivamente informato.

Art. 50 Sanzioni

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 6/2010e s.m.i e provvedimenti attuativi, le violazioni alle norma del presente regolamento sono così sanzionate:
- **Art. 22 comma 3:** operatore che cede tutto o parte del posteggio avuto in concessione o assegnazione temporanea:

Sanzione da € 80 a € 480 al concessionario che cede il posteggio; sanzione di € 3.000,00 a colui che lo occupa senza autorizzazione

Art. 24 comma 1 lett. a): disturbo del normale svolgimento delle attività di vendita con grida e schiamazzi:

Sanzione da € 27 a € 162

Art. 24 comma 1 lett. c): accensione di fuochi:

Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 1 lett. d): utilizzo spazi a verde e ancoraggio di tendoni ad alberi o arbusti: Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 1 lett. e): omesso utilizzo di stabilizzatori e di tavoli di ripartizione del carico:
Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 1 lett. f): abbandono del posteggio avuto in concessione prima dell'orario di termine del mercato senza espressa autorizzazione della Polizia Locale:

Sanzione da € 27 a € 162

(Oltre ad annotare come assente l'operatore ai sensi dell'art. 23 c.3)

Art. 24 comma 1 lett. g): occupazione dell'area esterna al perimetro del posteggio anche con la merce appesa:

a) quando l'occupazione non super di 1/3 la superficie data in concessione:

sanzione di € 55,00 per ogni mq occupato in eccedenza alle dimensioni del posteggio b) quando l'occupazione supera di 1/3 la superficie data in concessione:

sanzione di € 80,00 per ogni mq occupato in eccedenza le dimensioni del posteggio (oltre alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15)

Art. 24 comma 1 lett. h): circolazione dei mezzi a motore nell'area mercato in orari non consentiti:

Sanzione di cui all'art. 7 C.d.S.

Art. 24 comma 1 lett. i): inosservanza delle prescrizioni sulla detenzione, stoccaggio e modalità d'uso delle bombole GPL:

Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 1 lett. j): effettuare volantinaggio all'interno dell'area mercato: **Sanzione da € 80 a € 480**

Art. 24 comma 1 lett. k): parcheggiare l'automezzo al di fuori del posteggio assegnato in concessione (ad eccezione dei mezzi scarrabli):

Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 2 lett. b): inosservanza dell'obbligo di occupare il posteggio con banco operativo fino alla fine dell'orario di vendita stabilito per il mercato:

Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 2 lett. c): inosservanza dell'orario entro il quale lasciare libero il posteggio da qualsiasi occupazione:

Sanzione da € 80 a € 480

Art. 24 comma 2 lett. d): inosservanza delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali:

Sanzione da € 80 a € 480

(oltre alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15)

Art. 34 comma 11: occupazione di posteggi liberi da parte di assegnatario temporaneo con automezzi o merce, prima dell'effettiva assegnazione:

Sanzione da € 55 a € 330

2. Per le altre fattispecie del presente regolamento per le quali non viene stabilito l'ammontare della sanzione amministrativa, trova applicazione il disposto dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da \in 25 a \in 500.

Art. 51 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi e Decreti che regolano la materia, nonchè i regolamenti comunali vigenti, le norme di Polizia Urbana e quelle igienico-sanitarie.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal medesimo regolamento o in contrasto con esso.